



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 31.01.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14.03.2011 n.23 e approvazione regolamento per la istituzione e gestione dell'imposta..

L'anno DUEMILADODICI, addì 31 del mese di GENNAIO alle ore 19,30 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
BENEDETTI ANNA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	x
	x
X	
X	
8	2

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e approvazione regolamento per la istituzione e gestione dell'imposta.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con determina n. 11 in data 2 gennaio 2012 la Provincia di Novara ha formalmente riconosciuto il Comune di Granozzo con Monticello come comune turistico, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003, inserendo il suddetto comune nell'elenco dei comuni turistici della Provincia di Novara per l'anno 2011;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", il quale stabilisce che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Dato atto che lo stesso comma 1 dell'art. 4 citato prevede che i proventi della tassa siano destinati a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto il comma 3 del citato art. 4 del decreto, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso sarà emanato un regolamento che dovrà dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno e che, pur in mancanza del suddetto regolamento, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dall'articolo;

Ravvisata la opportunità di provvedere ad istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e di disciplinarne i contenuti e le modalità di attuazione attraverso un apposito regolamento;

Visto il regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno predisposto dagli uffici, che si compone di n. 14 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che il suddetto regolamento è stato inviato alle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con e-mail del 25/01/2012;

Ritenuto di prevedere, in sede di prima applicazione, un importo di euro 1,00 (euro uno) per ogni pernottamento, a persona, presso le strutture indicate all'art.2 del regolamento;

Ritenuto di stabilire alla data del 1° febbraio 2012 l'entrata in vigore della imposta di soggiorno di cui si prevede l'istituzione con il presente atto;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di istituire sul territorio del Comune di Granozzo con Monticello la imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni;

Di approvare il regolamento per la istituzione e applicazione dell'imposta di soggiorno, che si compone di n. 14 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto a) per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che l'imposta di soggiorno sul territorio del comune di Granozzo con Monticello, presso le strutture indicate all'articolo 2 del regolamento, trovi applicazione a decorrere dal giorno 1° febbraio 2012 e che l'importo iniziale sia stabilito in euro 1,00 (eurouno) per ogni notte di soggiorno;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la sua pubblicazione sul suo sito informatico, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 224, sostituendo tale procedura il precedente obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale già previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2012

Art.1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, di seguito definito "decreto".

Art.2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto ed in assenza del regolamento previsto dal comma 3 del suddetto articolo.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° febbraio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, a titolo oneroso, nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie.

Art.3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi indicati al comma 1 dell'art. 4 del decreto e, in via generale, ad una o più delle seguenti finalità:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale e ambientale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per la attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione di turisti;
 - e) Finanziamento di interventi promozionali di iniziativa comunale e ad integrazione di contributi da richiedere all'Unione Europea, alla Regione, alle Fondazioni e ad altri enti;
 - f) Incentivazione dei progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
 - g) Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h) Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art.4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi Tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Granozzo con Monticello.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art.5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la determinazione in sede di prima applicazione che sarà stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente alla sua istituzione.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, fatta salva la prima applicazione, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art.6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno, che il gestore della struttura indicherà nel documento fiscale rilasciato al cliente.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Granozzo con Monticello. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Granozzo con Monticello delle somme rimosse a titolo dell'imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - tramite procedure telematiche.

5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti in base al precedente art.6, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art.10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art.11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art.12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art.13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Art.14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.
-

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 2 del 31.01.2012, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigiolo -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01.02.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 01.02.2012

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

